

# LINEE GUIDA

## SERIE B 2024-2029

COMMERCIALIZZAZIONE  
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI  
AUDIOVISIVI

STAGIONI SPORTIVE

2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28, 2028/29





## INDICE

Parte I	La Lega Nazionale Professionisti Serie B	3
Parte II	Le competizioni	4
Parte III	I mercati	8
Parte IV	Gli obiettivi della commercializzazione	11
Parte V	I diritti audiovisivi oggetto di commercializzazione	12
Parte VI	L'offerta di pacchetti di diritti audiovisivi	14
Parte VII	Le procedure di assegnazione dei pacchetti di diritti audiovisivi	19
Parte VIII	L'offerta del Canale	29
Parte IX	La produzione audiovisiva degli eventi	29
Parte X	Diritti riservati alle società sportive e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e diritti audiovisivi invenduti	32
Allegati		
	- Allegato 1 - Standard produttivi e criteri editoriali	37
	- Allegato 2 - Tariffario	40



## PARTE I – LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “LNPB”) associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) che partecipano ai Campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPB, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.
2. La LNPB organizza il Campionato di Serie B e il Campionato Primavera 2. Ha costituito, inoltre, rappresentative giovanili che disputano anche tornei internazionali.

La LNPB decide a proprio insindacabile giudizio il format delle competizioni, il calendario delle competizioni, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate. In ogni procedura competitiva sarà previsto che gli Offerenti prendano atto e accettino che il periodo e le regole di svolgimento delle competizioni potranno subire modificazioni in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari, anche di natura straordinaria, emanati dalle competenti autorità governative o sportive e che tali modificazioni (inclusa, senza limitazione di quanto precede e in via esemplificativa, la sospensione delle Competizioni per ragioni sanitarie, o il loro svolgimento a porte chiuse, o in orari e distribuzione di Giornate e Gare diverse dall’ordinario) non costituiranno titolo per qualsivoglia riduzione o modifica del corrispettivo.

3. Il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 (di seguito, “Decreto”), riconosce alla LNPB, quale organizzatore delle suddette competizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delle competizioni, la contitolarità dei relativi diritti audiovisivi e ne attribuisce l’esercizio alla LNPB mediante procedure competitive di assegnazione dei diritti agli operatori del mercato nazionale e internazionale nel rispetto delle previsioni di cui all’art.7 comma 8. Tali procedure sono organizzate e gestite secondo i criteri di trasparenza, non discriminazione ed efficienza dettati dal suddetto Decreto, nonché dalla Legge 19 luglio 2007, n.106, di cui il Decreto costituisce attuazione.
4. La LNPB predetermina con le presenti Linee Guida le regole in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole previste dal suddetto Decreto per le cinque stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, nel rigoroso rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Per ciascuna competizione la durata di ogni singola licenza potrà essere diversa.

## PARTE II – LE COMPETIZIONI

1. L'attuale formato del Campionato di Serie B è composto dalla stagione regolare e dalle successive fasi, denominate play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 eventi nella stagione regolare. Il Campionato di norma si svolge tra la seconda metà del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in più giorni di gara, di norma tra il venerdì e il lunedì.

Sono previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB in orari non occupati dagli impegni della rappresentativa nazionale maggiore e preferibilmente dalle Coppe europee.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all'8° posto, disputano una fase di play-off con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC. L'attuale formula prevede:

- (i) un turno preliminare fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;
- (ii) due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;
- (iii) la finale con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> classificata della stagione regolare ci sono 14 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3<sup>a</sup> classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Serie C della stagione successiva. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano una fase di play-out, con partite di andata e ritorno, con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC, per individuare la quarta società che retrocede al Campionato di Serie C della stagione successiva. Tuttavia la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 4 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.



La LNPB potrà comunque individuare diversi periodi di svolgimento dei campionati e diverse giornate del Campionato anche in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari emanati dalle competenti Autorità governative o sportive per ragioni sanitarie. La LNPB in una qualsiasi delle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, potrà sempre modificare a propria discrezione la distribuzione delle gare in ogni singola giornata del Campionato di Serie B per ogni turno di campionato e rendere prioritario un giorno di gara di volta in volta individuato.

- 2.** La LNPB intende proporre anche per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, il medesimo formato del Campionato di Serie B delle pregresse stagioni sportive.

La LNPB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne, stabilendo:

- (i) l’inserimento di turni infrasettimanali per tutte le gare, con facoltà di un posticipo e, compatibilmente con le esigenze del calendario, uno o più anticipi e/o posticipi, in orari non occupati dagli impegni della rappresentativa nazionale maggiore e preferibilmente dalle Coppe Europee;
- (ii) la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere organizzativo e/o sportivo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come nel caso delle Giornate di ciascuna stagione sportiva che si disputano nel mese di agosto, di quelle che precedono la sosta invernale del Campionato o che precedono/seguono immediatamente i turni infrasettimanali, o gli ultimi turni della stagione regolare, ecc.), o di eventi di forza maggiore o, ancora, nel caso di Giornate che includano sabati in cui (come nel sabato di Pasqua) non si intenda organizzare e disputare gare del Campionato di Serie B;
- (iii) la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.

- 3.** Fermo restando il formato del Campionato di Serie B sopra descritto, il numero di squadre partecipanti al suddetto torneo e, di conseguenza, il numero di eventi di cui si compone la stagione regolare, potrebbero subire, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, una riduzione fino a 18 squadre e 306 eventi.



4. Il Campionato Primavera è attualmente suddiviso su due livelli, Primavera 1 e Primavera 2, con promozioni e retrocessioni. Il Campionato Primavera 1 viene organizzato dalla Lega Serie A, mentre il Campionato Primavera 2 dalla LNPB.
  
5. L'attuale formato del Campionato Primavera 2 è composto dalla stagione regolare e dalla successiva fase, denominata *play-off*. Attualmente la stagione regolare prevede la partecipazione di 24 squadre, divise in due gironi da 12 squadre ciascuno (Girone A, Girone B), con gare di andata e di ritorno. Ogni squadra disputa, con ciascuna delle altre del medesimo girone, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 264 partite nella stagione regolare. Il Campionato Primavera 2 di norma si svolge tra il mese di settembre e il successivo mese di maggio. Ciascuna giornata del Campionato Primavera 2 si articola normalmente in uno o più giorni di gare, con il sabato come giornata principale, mentre il venerdì, la domenica o il lunedì come possibili anticipi e posticipi. La LNPB, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, può sempre modificare a propria discrezione la giornata di gara da considerare principale portandola dal sabato alla domenica.

Possono essere previsti inoltre alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPB.

Le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare, sono direttamente promosse al Campionato Primavera 1 della stagione successiva.

Attualmente, inoltre, le squadre classificate dal 2° fino al 7° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare, disputano una fase di *play-off* per individuare la terza squadra promossa al Campionato Primavera 1 della stagione successiva. I *play-off*, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, possono essere modificati dalla LNPB a propria discrezione sia in merito alla formula sia in merito al numero di squadre coinvolte.

Ad oggi la formula prevede:

- i. **turno preliminare**, in gara unica, fra le squadre classificate dal 4° al 7° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare;
  
- ii. **quarti di finale**, in gare di andata e di ritorno, fra le squadre vincitrici dei turni preliminari e quelle classificate al 2° e 3° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare;
  
- iii. **semifinali**, in gare di andata e di ritorno, fra le squadre vincitrici dei quarti di finale;



iv. *finale*, in gara di andata e di ritorno, fra le squadre vincitrici delle semifinali.

- 6.** La LNPB intende proporre anche per le stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 2027/2028, 2028/2029, il medesimo formato del Campionato Primavera 2 della stagione sportiva 2023/2024. La stagione regolare delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 potrebbe prevedere la partecipazione di un numero maggiore di squadre, fino ad un massimo di 32.

La LNPB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne, stabilendo:

- i. l'inserimento di turni infrasettimanali;
- ii. la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere organizzativo e/o sportivo, o di eventi di forza maggiore o, ancora, nel caso di giornate che includano sabati in cui non si intenda organizzare e disputare gare del Campionato Primavera 2;
- iii. la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.

- 7.** Il formato, il numero di squadre partecipanti al suddetto torneo e, di conseguenza, il numero di eventi di cui si compone la stagione, potrebbe subire, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 2027/2028, 2028/2029, una modifica da parte della LNPB a proprio insindacabile giudizio.

- 8.** In caso di ulteriore modifica, in una delle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 2027/2028, 2028/2029, dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, il formato del Campionato Primavera potrebbe essere strutturato su tre o più livelli.

- 9.** La LNPB, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, si riserva inoltre il diritto di organizzare una partita per l'assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei rispettivi gironi, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.

- 10.** Nell'ambito delle norme definite da FIGC la LNPB determina le regole di partecipazione

(quali, a mero titolo esemplificativo, il numero delle squadre partecipanti nonché il numero delle squadre promosse e retrocesse) e/o le regole di svolgimento (quali, a mero titolo esemplificativo, il format delle competizioni, il calendario delle competizioni, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate riservandosi altresì, a titolo esemplificativo, di Alla LNPB è riservata la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo. introdurre meccanismi di spareggi, Play Off e/o Play Out) e conseguentemente, il numero totale di gare da disputarsi.

Il periodo e le regole di svolgimento delle Competizioni possono subire modificazioni in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari, anche di natura straordinaria, emanati dalle competenti autorità governative o sportive. Tali modificazioni (inclusa, senza limitazione di quanto precede e in via esemplificativa, la sospensione delle competizioni per ragioni sanitarie, o il loro svolgimento a porte chiuse, o in orari di distribuzione di giornate e gare diverse dall'ordinario) non costituiscono titolo perché i licenziatari possano avanzare qualsivoglia richiesta di riduzione e/o modifica del corrispettivo.

Alla LNPB è inoltre riservata la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportive .

## PARTE III - I MERCATI

- 11.** I diritti di trasmissione delle competizioni disputate regolarmente ogni anno per tutto l'anno, incluso il Campionato di Serie B, costituiscono, secondo la giurisprudenza di settore, un mercato distinto e consentono agli operatori della comunicazione di ottenere risultati, in termini di pubblico richiamato e quindi di investimenti pubblicitari attratti, ben superiori a quelli conseguiti dagli altri programmi, inclusi gli eventi sportivi diversi dal calcio. Gli eventi sportivi calcistici sono tuttora in grado di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere in modo regolare un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico *target* per gli inserzionisti pubblicitari. I diritti di trasmissione del calcio, pertanto, alla luce della specificità dei contenuti che racchiudono e del pubblico che raggiungono, non possono, secondo l'evocata giurisprudenza, essere considerati sostituibili né da diritti relativi ai programmi aventi natura differente da quella sportiva, né da diritti di trasmissione di eventi sportivi diversi dal calcio.

Pur nel mutato scenario di continua evoluzione delle competizioni calcistiche, i

prodotti audiovisivi derivanti dallo sfruttamento dei diritti del Campionato di Serie B allo stato continuano ad essere un prodotto di grande interesse e rilevanza per completare l'offerta degli operatori a pagamento su qualsiasi piattaforma essi operino. In generale, la possibilità di organizzare in modo regolare la loro trasmissione nell'arco dell'anno permette di creare nell'utente un'abitudine a seguire la programmazione di un determinato operatore. Tale regolarità fa sì che i suddetti prodotti audiovisivi siano in grado di catturare l'interesse degli utenti consumatori nei confronti di specifici operatori che permette loro di incrementare la propria base abbonati, creando, al contempo, un maggiore *appeal* della propria offerta di contenuti anche per gli investitori pubblicitari.

Lo specifico mercato dei diritti a pagamento ha avuto negli ultimi anni un significativo sviluppo e si è evoluto aprendosi anche a nuovi operatori diversi da quelli radicatisi nel periodo precedente. In particolare negli ultimi anni si è osservato un incremento del tasso di penetrazione della piattaforma internet con una riduzione della penetrazione delle piattaforme c.d. tradizionali quali la piattaforma satellitare e digitale terrestre, anche grazie ad un progressivo aumento delle connessioni a banda larga. In particolare la pandemia da Covid-19 ha contribuito a provocare un'accelerazione della crescita della piattaforma internet influenzando e modificando le abitudini di fruizione degli utenti, che durante i lunghi periodi di confinamento hanno aumentato l'uso di servizi audiovisivi *on line* e la propria propensione ad investire nelle tecnologie di intrattenimento a uso domestico.

Le caratteristiche e i bisogni degli utenti oggi più che mai si stanno evolvendo in un contesto in cui l'innovazione tecnologica offre nuove opportunità di sviluppo e le aziende stanno ampliando la loro offerta per estrarre maggior valore dalla loro *fan base*. Di ciò la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha preso atto e un esempio è rappresentato, tra gli altri, dalla maggiore attenzione dedicata agli highlights (immagini salienti) dalle previsioni che seguono più innanzi.

Ciò ha quindi consentito il consolidarsi di alcuni operatori già attivi nell'ambito dell'offerta di servizi di streaming a pagamento e l'ingresso nel mercato di nuovi *player* che utilizzano prodotti audiovisivi di intrattenimento come *add on* alla propria offerta commerciale di prodotti e/o servizi, consentendo a tali operatori di acquisire una maggior competitività rispetto ai tradizionali operatori delle piattaforme satellitare e digitale terrestre, le cui quote di mercato si sono ridotte a favore del progressivo aumento delle quote di mercato dei principali operatori di servizi di streaming.

Si è assistito quindi ad una mutazione della relazione tra la piattaforma internet e le piattaforme satellitare e digitale terrestre che è passata da una relazione prevalentemente di complementarietà ad una relazione di sostituibilità o comunque di alternativa alle offerte tradizionali, stimolando un maggior grado di concorrenza tra gli operatori della comunicazione.

- 12.** A dimostrazione di ciò e in linea con una evidente tendenza ne consegue che, ai fini della futura commercializzazione, la Lega Nazionale Professionisti Serie B porrà sempre più attenzione al modello di commercializzazione sulla piattaforma internet.

Inoltre l'evoluzione del mercato, anche a valle, suggerisce di avviare in modo tempestivo le nuove procedure di commercializzazione preparandosi per tempo a costruire e proporre nuove e diverse forme di commercializzazione.

- 13.** Allo stato, lo sfruttamento dei diritti audiovisivi in chiaro costituisce la parte meno rilevante nella formazione del valore economico del prodotto calcio. Le procedure competitive perfezionate per il Campionato di Serie B nei precedenti cicli di commercializzazione hanno portato nel ciclo 2018-2021 all'assegnazione di un pacchetto per la trasmissione in diretta di una sola partita per ogni turno di Campionato. Nel ciclo 2021-2024 l'offerta in chiaro per la diretta non è stata ripetuta in ragione della mancata richiesta di tale prodotto da parte del mercato. Per il prossimo ciclo di commercializzazione la LNPB intenderebbe riproporre la trasmissione in diretta di una gara per giornata del Campionato di Serie B qualora il mercato dimostrasse reale interesse. Sono stati inoltre previsti pacchetti per collegamenti dagli stadi e immagini salienti agli operatori radiotelevisivi nazionali e locali, creando un'offerta non discriminatoria, divulgativa e promozionale del prodotto calcio accessibile a tutti gli utenti.

- 14.** In relazione alla commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale, la strategia attuata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, con l'individuazione di un soggetto distributore cui affidare la commercializzazione nei singoli territori nel mondo attraverso accordi di licenza stipulati dalla LNPB, ha permesso di assicurare maggiore esposizione al Campionato di serie B in tutte le aree geografiche e migliorare i ricavi, seppur di entità molto modeste. Si è inoltre determinata una migliore fruizione del prodotto da parte delle comunità italiane.

Nel corso della corrente stagione sportiva il Campionato di serie B è distribuito in oltre 50 paesi

Lega Calcio Serie B in ragione dei correttivi all'art 16 del D.Lgs. 9/08 introdotti nell'ambito della conversione in legge (legge del 29 giugno 2022, n. 79) del Decreto Legge c.d. PNRR-bis (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36) potrà operare nel ciclo 2024/2029 con una maggiore flessibilità anche diversificando il modello di commercializzazione in ciascun territorio estero così da recuperare competitività nei confronti delle maggiori leghe europee. Ne consegue che per quanto attiene la commercializzazione dei diritti audiovisivi nei territori internazionali nelle presenti Linee Guida l'art.16 troverà



applicazione nella sola parte relativa alle modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.

## PARTE IV - GLI OBIETTIVI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

15. La commercializzazione effettuata in forma centralizzata dalla LNPB, congiuntamente ai processi di standardizzazione della produzione e della distribuzione delle immagini, ha assicurato una maggiore riconoscibilità della Serie B, ne ha migliorato la percezione e ne ha aumentato l'interesse presso il pubblico, aumentando al contempo la concorrenza tra gli operatori di mercato, sia nell'acquisizione dei diritti sia nella loro offerta al pubblico.
16. La LNPB può vantare una consolidata esperienza e affidabilità nell'organizzazione di eventi, testimoniata dalle oltre 880 partite organizzate ogni anno nei suddetti campionati. Per promuovere il regolare sviluppo del prodotto calcistico avvale sia di risorse interne (tra cui un'Area Audiovisivi, un'Area Marketing e un'Area Comunicazione) sia di risorse e consulenze esterne che garantiscono i massimi standard di professionalità nel perseguimento del costante miglioramento del prodotto audiovisivo.
17. Anche per la futura commercializzazione centralizzata di diritti audiovisivi, in territorio nazionale e internazionale, la Lega Nazionale Professionisti Serie B intende perseguire l'obiettivo di coniugare al meglio il conseguimento di adeguate risorse economiche con la possibilità degli utenti di accedere a un prodotto di qualità e a tal fine, anche a tutela del consumatore, si propone di:
  - i. stimolare una effettiva concorrenza nel mercato a tutela del valore dei diritti mediante un'equilibrata offerta del prodotto agli operatori della comunicazione. A tal fine la Lega Nazionale Professionisti Serie B procede ad espletare la procedura competitiva e/o le trattative private riservandosi, in caso di mancata assegnazione, di dare corso alle iniziative che le sono consentite in forza dell'art. 13 del Decreto, mediante la commercializzazione di un Canale di cui sarà editore, in forma non esclusiva, in modalità B2C o in modalità B2B2C anche mediante accordo di distribuzione con soggetti terzi;



- ii. garantire, a tutela degli utenti, la più ampia fruizione possibile del prodotto;
- iii. salvaguardare e migliorare le risorse economiche attraverso una commercializzazione dei diritti da avviare in modo sollecito, così da garantire la flessibilità necessaria a neutralizzare situazioni sfavorevoli di mercato e predisporre per tempo, nel caso, tutte le attività necessarie all'implementazione del Canale;
- iv. mantenere e ottimizzare l'accesso ad un'unica fonte per l'approvvigionamento del segnale audiovisivo;
- v. garantire la qualità del prodotto e la verifica di conformità, grazie al mantenimento di omogenei standard di produzione e al rafforzamento dell'attività di coordinamento.

## **PARTE V - I DIRITTI AUDIOVISIVI OGGETTO DI COMMERCIALIZZAZIONE**

- 18.** La Lega Nazionale Professionisti Serie B procede alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti e correlate degli eventi). La durata delle immagini salienti e correlate è fissata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B all'avvio della commercializzazione dei diritti primari. Sono esclusi i diritti di archivio, di titolarità delle singole società sportive che vengono commercializzati dalla LNBP solo in ragione di apposita delega conferita da ogni società.
- 19.** La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha avviato una diretta distribuzione di propri prodotti audiovisivi, in particolare Highlights, attraverso un proprio videoplayer e di una propria App che sarà operativa a decorrere dalla stagione sportiva 2023/2024.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs., può utilizzare i diritti audiovisivi oggetto di pacchetti esclusivi per qualsiasi motivo non assegnati all'esito di una procedura competitiva, i diritti audiovisivi non esercitati o per altro motivo tornati nella disponibilità della Lega Nazionale Professionisti Serie B, i diritti



audiovisivi oggetto dei pacchetti non esclusivi e i diritti audiovisivi relativi ai *magazine* e agli altri prodotti editoriali similari realizzati dalla LNPB.

- 20.** Il diritto di cronaca è esercitato dagli operatori della comunicazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 9/08 e dal Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva (il Regolamento) emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e allegato alla delibera n. 405/09/CONS del 17/07/2009 e successive modifiche e integrazioni con delibera n. 599/13/CONS del 28/10/2013.

Al fine di assicurare piena scelta informativa ed editoriale agli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca, la LNPB, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, consente di prendere visione, nella sua interezza, delle immagini degli eventi (incluse le immagini correlate che siano state riprese e siano disponibili, anche se non incluse nelle trasmissioni in diretta, fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo) di idoneo standard qualitativo per la trasmissione televisiva permettendo agli operatori di estrapolare, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, le immagini da trasmettere ai sensi del Regolamento. In aggiunta a tale sistema telematico, l'organizzatore della competizione mette in ogni caso a disposizione le immagini salienti dell'evento. In entrambi i casi le immagini sono contrassegnate dal logo ufficiale della competizione utilizzato dall'organizzatore della stessa in ciascuna stagione.

La LNPB metterà a disposizione degli operatori della comunicazione che ne facciano richiesta immagini relative a incidenti e/o episodi di violenza verificatisi all'interno degli stadi in cui si disputano gli Eventi nel caso in cui il loro utilizzo sia indispensabile al fine dell'esercizio del diritto di cronaca.

Le immagini messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca sono in qualità *high definition* (HD).

Agli operatori della comunicazione che accedono al suddetto servizio di distribuzione delle immagini vengono addebitati i prezzi di accesso previsti nel tariffario riportato all'Allegato 2 delle presenti Linee Guida. Le modalità di pagamento e di formalizzazione delle richieste di accesso sono disciplinate dalla LNPB con apposite comunicazioni.

La possibilità di avere accesso alle immagini fa sì che gli operatori della comunicazione non debbano accedere agli stadi per filmare gli eventi con propri mezzi di ripresa.

## PARTE VI – L’OFFERTA DI PACCHETTI DI DIRITTI AUDIOVISIVI

- 21.** La LNPB intende mantenere una strategia flessibile nel corso del processo di commercializzazione, sia in territorio nazionale ed internazionale, e impostare un’architettura generale che, da un lato, consenta la competizione tra gli operatori di tutte le piattaforme che offrono servizi audiovisivi, e dall’altro lato, stimoli gli stessi operatori a migliorare il livello di innovazioni tecnologiche e di contenuti editoriali perseguendo, nel contempo, il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Di pari passo, la LNPB procede nello studio di nuovi formati delle competizioni offerte al mercato al fine di migliorarne l’attrattività, nell’interesse sia degli operatori della comunicazione potenzialmente interessati sia degli utenti.

La LNPB si riserva inoltre di individuare nuove finestre spazio-temporali e, nel caso, di adottarle contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’avvio delle procedure competitive o successivamente purché, in questo secondo caso, con l’assenso degli assegnatari dei pacchetti di diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano.

- 22.** La LNPB espletterà una o più procedure competitive per pacchetti di diritti audiovisivi a pagamento e in chiaro, formando più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato di riferimento cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento sono debitamente descritte nel corrispondente invito a presentare offerte in caso di licenze esclusive, o nella corrispondente offerta al mercato, in caso di licenze non esclusive. Conseguentemente gli inviti a presentare offerte e le offerte al mercato disciplinano i rapporti tra la LNPB e gli assegnatari in conformità al disposto del Decreto e delle presenti Linee Guida. La LNPB, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, si riserva comunque di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato Serie B o della Competizione Primavera 2, o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle dirette.

- 23.** Con riferimento all’offerta dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie B e alla Competizione Primavera 2 non trovano applicazione alcune previsioni del Decreto (i.e. art. 8, commi 2 e 3, art. 9, comma 4, art. 14, comma 4). Ciò premesso, i criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:



- a. i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi, ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi potranno, per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto") ovvero con entrambe le modalità per determinati eventi;
- b. nella formazione dei singoli pacchetti la LNPB tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei devices. La predisposizione di offerte mirate alla singola piattaforma non deve però escludere dall'offerta le piattaforme storiche e a maggiore diffusione;
- c. gli inviti a presentare offerte e/o le offerte al mercato possono consentire - fissandone corrispettivi e prezzi di accesso - particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata;
- d. l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie B. La LNPB si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette;
- e. in caso di vendita "per prodotto" o in caso di vendita con entrambe le modalità (per piattaforma e per prodotto) la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie B o della Competizione Primavera 2 può includere uno o più pacchetti di diritti audiovisivi;
- f. la commercializzazione prevede la trasmissione in chiaro di immagini salienti e di immagini correlate. La LNPB si riserva la facoltà di procedere alla commercializzazione di almeno un autonomo pacchetto per la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate del Campionato di Serie B, tra cui le interviste, anche con prima messa in onda in fasce orarie successive al giorno di gara;
- g. ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, la LNPB si riserva di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B e/o del Campionato Primavera 2 o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle trasmissioni in diretta degli eventi di tali Competizioni;
- h. quanto alle interviste ai tesserati, verrà predisposta una disciplina che valorizzi i contributi diretti dei protagonisti degli eventi;

- i. è prevista la riserva a favore delle società sportive e della LNPB dei diritti di cui ai paragrafi 50 e 51 delle presenti Linee Guida;
- j. gli inviti a presentare offerte e/o le offerte al mercato contengono l'indicazione relativa alla messa a disposizione da parte di LNPB del segnale audiovisivo degli eventi nonché il relativo prezzo di accesso al segnale;
- k. agli assegnatari di determinati pacchetti può essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive;
- l. verrà predisposta una disciplina per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della LNPB e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari e/o individuati nei corrispondenti inviti a presentare offerte;
- m. i criteri relativi alle sole trasmissioni integrali in diretta per gli esercizi commerciali delle immagini degli eventi del Campionato di Serie B (escluse per esempio interazioni tra i campi per la simultanea visione degli eventi in un unico contesto) saranno identici ai criteri che saranno adottati per gli utenti domestici, fermo il principio che un solo licenziatario potrà acquisire in esclusiva un pacchetto con le dirette di tutti gli eventi.

**24.** I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:

- i. lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che garantiscano un proficuo sfruttamento dei pacchetti non esclusivi da parte dei relativi assegnatari senza però pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi;
- ii. la commercializzazione può includere uno o più pacchetti di diritti non esclusivi esercitabili in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria da determinarsi all'atto della pubblicazione della relativa offerta al mercato;
- iii. può essere prevista l'offerta di un pacchetto di diritti rivolto all'emittenza



locale relativo alle immagini salienti da esercitarsi con embarghi e modalità tali da non pregiudicare lo sfruttamento dei diritti sulle dirette e degli altri diritti di immagini salienti commercializzati su base nazionale;

ferma la facoltà della LNPB di convertire da non esclusivi a esclusivi i diritti non assegnati e viceversa o di abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti primari esclusivi per il territorio italiano.

La LNPB intende valutare, in base alle condizioni di mercato, la possibilità di riproporre anche per il prossimo ciclo di commercializzazione il meccanismo già utilizzato nel precedente ciclo che prevede la commercializzazione in forma non esclusiva di tutte le gare del Campionato di Serie B, comprensive di Play Off e Play Out, con specifico pacchetto destinato alle piattaforme DTT e DTH e un pacchetto destinato alla piattaforma Internet con modulazione di prezzo in ragione del numero di acquirenti per singolo pacchetto. Quale variante potrebbe essere prevista la predisposizione di un pacchetto composto da una gara per ogni singola giornata, che verrà scelto da parte della LNPB, da offrire in forma esclusiva, con facoltà per il licenziatario di trasmissione anche in chiaro.

- 25.** In ragione delle continue evoluzioni in ambito digitale LNPB potrà valutare, sia a livello nazionale che internazionale, l'opportunità di offrire al mercato specifici pacchetti di diritti secondari relativi a immagini salienti e/o correlate, in forma esclusiva e/o non esclusiva, destinati allo sfruttamento su piattaforme digitali, incluso su piattaforme di social media, anche al fine di promuovere le competizioni, intercettare nuovi segmenti di pubblico e rispondere a sempre più diffuse abitudini di consumo.
- 26.** I criteri di formazione dei pacchetti di diritti radiofonici esercitabili nel territorio nazionale sono i seguenti:
- i. la commercializzazione include un pacchetto di diritti con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie B da esercitare su base esclusiva e/o non esclusiva in ambito nazionale;
  - ii. la commercializzazione potrà includere anche pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che contemplino un numero massimo di estratti sonori in diretta relativi agli eventi del Campionato di Serie B, di significativa durata, , in modo tale che non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti

degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca come previsto dal Regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni richiamato al precedente paragrafo 20;

La LNPB si riserva di confezionare pacchetti di diritti radiofonici anche per la competizione Primavera 2.

- 27.** La LNPB, in ragione delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge c.d. PNRR-bis (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge del 29 giugno 2022, n. 79), procederà alla commercializzazione dei diritti audiovisivi nei territori internazionali, singolarmente intesi o accorpatisi in specifiche aree geografiche senza obbligo di esperire procedure competitive e senza limiti temporali di durata dei singoli contratti dando corso a trattative con gli operatori e/o gli intermediari in grado di garantire la migliore valorizzazione dei diritti, tenendo conto delle specificità richieste nei diversi territori.

La LNPB attuerà forme di commercializzazione orientate alle suddette logiche di mercato e potrà, anche rispetto a singole aree geografiche, procedere alla commercializzazione dei diritti audiovisivi anche attraverso accordi di distribuzione. Il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi dovranno attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori in cui sia forte la presenza di comunità italiane, a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione anche in lingua italiana, orientata a massimizzare la visibilità degli eventi.

- 28.** La LNPB si riserva inoltre, sia a livello nazionale che a livello, internazionale di commercializzare i diritti cd. "betting" nonché i diritti per la realizzazione di *Non Fungible Tokens* (NFT) e i diritti connessi al Metaverso, nonché eventuali successive evoluzioni in relazione ai diritti connessi a tecnologie di futura invenzione che siano oggetto di prodotti riferiti alle intere Competizioni organizzate dalla LNPB. Per diritti di betting si intendono i diritti di trasmettere, distribuire e mettere a disposizione sia tramite personal computer, tablet e/o dispositivi di telefonia mobile che in centri scommesse la diretta degli eventi, come parte di prodotti, servizi o applicazioni leciti nel settore delle scommesse.

I predetti diritti verranno commercializzati con modalità scelte a discrezione della LNPB.

## PARTE VII - LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI PACCHETTI DI DIRITTI AUDIOVISIVI

**29.** Le procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato.

La LNPB, all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, opera in posizione di autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti di cui al successivo paragrafo 30.

Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di commercializzazione per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

Nell'ottica di consentire la più ampia partecipazione di operatori, i soggetti, per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- devono essere primari operatori del settore nazionale e internazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, (dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno l'80% della popolazione italiana nel territorio nazionale), dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione, secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte;

e

- non devono trovarsi in situazione di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri operatori della comunicazione o a intermediari indipendenti partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla

procedura relativa agli specifici pacchetti i soggetti che si trovino in rapporto di controllo ai sensi della disposizione citata ;

Con riferimento ai diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale le interlocuzioni/trattative potranno essere svolte sia con operatori della comunicazione sia con agenzie sia con altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I soggetti devono possedere comprovata capacità nel settore dello sfruttamento (se operatori) e/o della distribuzione internazionale (se intermediari) dei diritti audiovisivi riferiti ad eventi sportivi e al calcio, in particolare, sulla base di un proprio *management* esperto di tali mercati internazionali per quanto riguarda intermediari indipendenti, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite da soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati.

Sia per quanto riguarda la commercializzazione nel territorio nazionale che internazionale, non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive o alle interlocuzioni/trattative operatori della comunicazione e/o intermediari per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

Inoltre, non sono altresì ammessi a partecipare i soggetti con i quali sia pendente contenzioso per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito a procedure competitive precedenti, eccezion fatta per quei soggetti che abbiano correato l'offerta con garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto. Resta inteso che nel caso di pagamento integrale di tali importi, antecedentemente alla presentazione dell'Offerta, la suddetta garanzia non sarà condizione di ammissibilità dell'Offerta.

- 30.** In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive relative al territorio nazionale non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto agli operatori della comunicazione, alla LNPB e/o agli organizzatori degli eventi. Si precisa che, nei casi sopra indicati, saranno esclusi dalla procedura ambedue i soggetti che si trovino in rapporto di controllo o collegamento ai sensi delle disposizioni citate. Si procederà ugualmente all'esclusione quando le offerte di due o più operatori partecipanti alla gara siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.



L'intermediario indipendente deve, inoltre, possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tale mercato nazionale, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

- 31.** La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva nel territorio nazionale e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata su due quotidiani a diffusione nazionale, sul sito ufficiale della LNPB e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data.

Nel sito ufficiale della Lega Calcio Serie A sono analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione. I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza e comunque non sono inferiori a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

- 32.** Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla LNPB inserito all'interno dei relativi inviti ad offrire, in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa.

Le offerte devono essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della LNPB (attualmente: via Ippolito Rosellini n. 4, Milano), entro il termine previsto dal corrispondente invito a presentare offerte; oltre all'indirizzo, sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura *Offerta di acquisizione diritti pacchetto...* seguita dalla denominazione del pacchetto per il quale si presenta l'offerta.

Ogni singola busta deve contenere, a pena di esclusione, una singola offerta per un solo pacchetto.

Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della LNPB.

- 33.** Entro la fine del giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte relative ai diritti relativi al territorio nazionale, un notaio incaricato dalla LNPB, alla presenza del Presidente della LNPB o altro dirigente dallo stesso incaricato procede alla apertura delle offerte. Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della LNPB e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte. Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la proclamazione, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli offerenti.
- 34.** La Lega Calcio Serie A valuta l'ammissibilità delle offerte relative al territorio nazionale in base ai criteri previsti nelle presenti Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che (i) siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino i, requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle presenti Linee Guida e nel pertinente invito a offrire; (ii) offrano garanzie di adempimento che la Lega Calcio Serie A giudichi soddisfacenti con giudizio discrezionale. (iii) dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno 80% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale.

Ferma la precedente e inderogabile regola generale, la LNPB, considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione.

Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la LNPB redige apposito verbale indicando il prezzo contemplato da ciascuna offerta e lo sottopone alla valutazione dell'Assemblea della LNPB appositamente convocata per procedere alla eventuale assegnazione e che si riunirà entro 3 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

Salvo quanto *infra* disciplinato, e fermo comunque quanto previsto al successivo paragrafo 38, l'Assemblea della LNPB procede all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte.

Viene redatto apposito verbale delle assegnazioni pubblicato sul sito ufficiale della LNPB nel quale risulti l'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati.



- 35.** Il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dall'Assemblea della LNPB secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato in modo da essere adeguato al contenuto del pacchetto.

A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla LNPB in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

- 36.** Nel caso di uno o più pacchetti non assegnati in relazione alla commercializzazione a livello nazionale, fatto salvo il diritto di revocare uno o più Pacchetti, la LNPB decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, procedendo con questa seconda modalità, in particolare, quando le condizioni della procedura competitiva svolta e/o i suoi esiti rendano ingiustificati o sproporzionati, anche nell'interesse di una tempestiva assegnazione gli oneri o i tempi di una nuova procedura competitiva (a titolo esemplificativo nel caso in cui vi fosse un unico offerente o le offerte ricevute fossero di entità vicina al raggiungimento del prezzo minimo): in entrambi i casi la LNPB si riserva di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Inoltre la LNPB procederà a trattativa privata quando i tempi necessari per la nuova procedura risultino inadeguati rispetto all'avvio del nuovo Campionato.

Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della LNPB nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'apertura delle offerte o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della LNPB.

Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

Il termine per l'adesione alla trattativa privata è compreso tra un minimo di 2 (due) giorni lavorativi ad un massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.

Ciascuna trattativa privata deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa.

Ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi da esercitarsi nel territorio nazionale si svolgerà in un'unica giornata presso la sede che verrà individuata dalla LNPB e comunicata agli offerenti in risposta all'adesione degli stessi alla trattativa privata. I soggetti partecipanti saranno uditi in separate sale dal Presidente assistito da propri dirigenti e/o consulenti, e alla presenza di un notaio. Eventuali modifiche ai pacchetti saranno comunicate dalla LNPB in sede di trattativa, al termine della quale ognuno

dei partecipanti dovrà presentare l'offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al notaio presente incaricato della ricezione. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione delle offerte. Fino a tale termine massimo le offerte saranno custodite presso il notaio. Dell'esito di ciascuna trattativa privata per i diritti relativi al territorio nazionale viene data notizia sul sito ufficiale della LNPB.

Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti 60 (sessanta) giorni, la LNPB non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti. L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della LNPB.

Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo, e di procedere alla commercializzazione del Canale come descritto alla successiva sezione VII.

- 37.** Con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi relativi alle dirette di una determinata competizione per il territorio nazionale, la LNPB si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi per le dirette poste in vendita.

Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la LNPB ha facoltà di riservarsi, in entrambi i casi, di apportare modifiche ai pacchetti medesimi:

- i. di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti relativi alle dirette, coniugando in tal modo la possibilità di riformulare l'offerta dei pacchetti – quando questi non sono aggiudicati – con le garanzie associate alle procedure competitive;

oppure

- ii. di passare a trattativa privata nei termini e con le modalità previste al precedente paragrafo 36. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.



Restano fermi, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo e di procedere alla commercializzazione del Canale come descritto alla successiva sezione VII

- 38.** Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della LNPB a seguito di risoluzione di contratti di licenza o per altra causa, la LNPB si riserva di procedere, per il territorio nazionale, anche al fine di tutelare al meglio gli interessi dei consumatori, in uno dei modi sotto indicati:
- i. attivando dall'inizio una nuova procedura competitiva o, ove sussistano ragioni di urgenza, tramite trattative private, e di apportare modifiche ai pacchetti,
  - o
  - ii. utilizzando i diritti audiovisivi attraverso un proprio Canale di cui alla successiva sezione VII;

determinando a propria discrezione la relativa tempistica, qualora la LNPB lo ritenga più vantaggioso o preferibile per ragioni di urgenza o di mercato.

- 39.** Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili sia su base esclusiva sia su base non esclusiva vengono di massima determinate dalla LNPB contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti per le dirette in territorio nazionale e, in pendenza di contratti di licenza, possono essere modificate purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano di quest'ultimi.

Dell'avvio di procedure di assegnazione relative a pacchetti non esclusivi è data notizia sul sito ufficiale della LNPB.

L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla LNPB nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita, offrano il prezzo richiesto dalla LNPB e trasmettano, debitamente sottoscritto, il contratto di licenza standard, il cui testo viene allegato all'offerta al mercato e contestualmente pubblicato sul sito ufficiale della LNPB.

E' facoltà della LNPB accettare adesioni ai pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione sportiva cui le presenti Linee Guida sono riferite. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore *pro rata*



*temporis* in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti. Infine, per tali pacchetti la LNPB ha la facoltà di accettare richieste di assegnazione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

E' altresì facoltà della LNPB concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui nessuna squadra del bacino di utenza dell'emittente locale interessata disputa la competizione oggetto del pacchetto in questione.

- 40.** Qualora la LNPB intenda procedere alla assegnazione in licenza di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 9/08, svolge apposita procedura competitiva, dandone notizia mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale della LNPB e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data. La procedura competitiva si svolge secondo i termini e criteri previsti ai precedenti paragrafi da 29 a 37.

La LNPB procede all'effettiva assegnazione dei diritti audiovisivi all'intermediario indipendente selezionato una volta decorso il termine previsto dalla legge dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva.

L'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti di concerto con la LNPB e previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fermo il rispetto delle procedure competitive previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 9/08.

- 41.** Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle presenti Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato e/o del relativo contratto di licenza, del Regolamento Produzioni Audiovisive, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della LNPB nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 9/08 è fatto divieto agli operatori della



comunicazione assegnatari per il territorio nazionale di sublicenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi o porre in essere accordi con effetti analoghi.

Il licenziatario, solo se previsto dal pacchetto assegnato, potrà concludere, ai sensi dell'art.11 comma 7 del Decreto e previa autorizzazione a titolo oneroso della LNPB, accordi non esclusivi aventi a oggetto la ritrasmissione integrale e simultanea o differita del palinsesto, contraddistinto dal proprio marchio, su una o più delle piattaforme audiovisive di terzi operatori.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti, fatto salvo il disposto del paragrafo 40 quarto capoverso, e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la LNPB di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore ai trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, idonea garanzia.

Inoltre è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso dei prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente consentite.

- 42.** Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008, l'operatore della comunicazione è tenuto a darne comunicazione alla LNPB con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/i considerato/i.

Nei suddetti casi, così come nel caso che la LNPB abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la LNPB provvede ad aggiudicare tali diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 36, o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 17 romanino i. e 19.

I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario - a livello nazionale -

devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la LNPB pubblica sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegna i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne facciano richiesta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla LNPB in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

I diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma o una delle piattaforme indicate nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.

- 43.** In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario di condizioni essenziali previste dal D.Lgs. 9/08, dalle presenti Linee Guida, dall'invito a presentare offerte ovvero dal contratto di licenza, quali verranno specificate nella relativa documentazione contrattuale, la LNPB ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza.

Nel caso sopra previsto la LNPB può procedere ad assegnare i suddetti diritti mediante invito a trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 37 per quanto riguarda i diritti relativi al territorio nazionale ovvero tramite le modalità che verranno stabilite nei contratti di licenza per i diritti internazionali, o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 17 e 19.

## PARTE VIII – L’OFFERTA DEL CANALE

- 44.** In caso di mancata assegnazione di pacchetti di diritti audiovisivi di dirette, la LNPB potrà gestire e commercializzare un proprio Canale, in modalità a pagamento, di cui avrà piena responsabilità editoriale e che produrrà direttamente.

Il Canale lineare e/o on demand sarà commercializzato, in forma non esclusiva, in modalità B2C o in modalità B2B2C anche mediante accordo di distribuzione con soggetti terzi, da individuarsi senza vincolo di procedure e in regime di autonomia privata.

In tutte le ipotesi la commercializzazione del Canale integra una distribuzione “diretta agli utenti”, costituendo il Canale un prodotto audiovisivo finito, chiuso e non modificabile, realizzato ed edito da LNPB per l’utente, senza alcun intervento successivo degli operatori della comunicazione e/o del/i distributore/i.

## PARTE IX – LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

- 45.** La produzione audiovisiva dell’evento spetta all’organizzatore dell’evento o alla LNPB per le società sportive che abbiano rinunciato a realizzarla. La LNPB vi procede direttamente tramite servizio tecnico di ripresa presso il luogo di svolgimento dell’evento anche tramite *remote production* in modalità ibrida o full, cioè con risorse tecnico/editoriali di personale allocato ed investimenti tecnico-infrastrutturali realizzati presso l’IBC - *International Broadcast Center di Lissone della LNPB* (di seguito IBC - *International Broadcast Center*), o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi o di altri fornitori di servizi.

Le società sportive organizzatrici degli eventi che non intendano rinunciare alla produzione possono altresì realizzarla direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa oppure avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi in questione ma, in ogni caso, devono mettere a disposizione della LNPB presso il luogo di svolgimento dell’evento, con le modalità indicate dalla stessa, i segnali contenenti le immagini dell’evento, comprensivi di qualsiasi fonte di ripresa, tutte le telecamere, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione, effettuata dalla LNPB, del segnale finale di *Program* agli aventi diritto.



Qualora la società sportiva intenda realizzare, ai sensi di quanto precede, la produzione audiovisiva dei propri eventi nelle stagioni sportive oggetto dei contratti di licenza, deve darne comunicazione scritta alla LNPB, per ciascuna stagione sportiva, entro la data del primo luglio. Nella comunicazione la società sportiva dovrà garantire assoluta uniformità alle modalità tecnico/editoriali di produzione indicate al paragrafo 46. In mancanza, la produzione spetta alla LNPB, che vi procede nelle modalità summenzionate.

La LNPB rende noto agli operatori, entro il 15 luglio di ciascuna stagione sportiva, se il segnale degli eventi è prodotto dalla LNPB o dalle società sportive per i rispettivi eventi casalinghi.

Qualora le produzioni audiovisive siano delegate dalle società sportive agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, questi ultimi devono mettere a disposizione della LNPB presso il luogo dell'evento o altro luogo indicato dalla LNPB con le modalità indicate dalla stessa, i segnali contenenti le immagini dell'evento, comprensivi di qualsiasi fonte di ripresa, tutte le telecamere, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale finale di *Program* agli altri aventi diritto, che resta esclusivamente riservata alla LNPB

- 46.** Gli *standard* produttivi ai quali il soggetto che effettua la produzione audiovisiva deve attenersi sono indicati, oltre che nelle presenti Linee Guida, nei suoi Allegati 1 e 2, nei regolamenti attuativi (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento delle Produzioni Audiovisive) e nelle comunicazioni o nei documenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Piano Camere, Capitolato Tecnico ecc.), che la LNPB si riserva di adottare prima dell'inizio o nel corso di ciascuna stagione sportiva, apportando le modifiche agli stessi che si rendano necessarie alla migliore resa del prodotto anche in base alle innovazioni tecnologiche che si rendano disponibili.

I *criteri editoriali* sono decisi dalla LNPB, che opera per il loro perseguimento.

La LNPB vigila sul rispetto dei suddetti *standard* e *criteri* da parte dei soggetti che effettuano le riprese, commina sanzioni, determinate nei propri regolamenti, nel caso di violazioni e assicura la distribuzione del relativo segnale agli assegnatari dei diritti audiovisivi, mediante il servizio tecnico di distribuzione presso l'*IBC - International Broadcast Center*. In particolare, la LNPB provvede a distribuire i segnali agli assegnatari dei diritti audiovisivi tramite il servizio tecnico di distribuzione selezionato e addebita a questi ultimi il prezzo determinato tenendo conto dei costi di produzione e dei costi di distribuzione.

Salvo quanto previsto ai paragrafi 47, il prezzo di accesso dell'evento prodotto con uno



degli standard *infra* indicati non deve superare quello del tariffario di cui all'Allegato 2 delle presenti Linee Guida.

Il prezzo di accesso è determinato e dovuto dagli assegnatari secondo i criteri specificati alla lettera D dell'Allegato 2.

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 45, il prezzo di accesso al segnale corrisposto dagli assegnatari viene trattenuto dalla LNPB al netto i) dei costi dalla stessa sostenuti per la produzione degli eventi, presso il luogo di svolgimento dell'evento tramite *remote production* in modalità ibrida o full presso l'IBC - *International Broadcast Center*) e ii) del rimborso alle società sportive che effettuino la produzione presso il luogo dei propri eventi dei costi di produzione secondo il tariffario di cui alla lettera A dell'Allegato 2. Gli eventuali margini verranno impiegati dalla LNPB per realizzare implementazioni della produzione ed investiti negli allestimenti tecnico-infrastrutturali necessari alla *remote production* summenzionata o in eventuali ulteriori migliorie tecnologiche.

Gli *standard* produttivi sono emanati dalla LNPB e applicati nel rispetto della configurazione decisa per ciascun evento, a seconda delle sue particolarità. Gli eventi delle competizioni vengono ripresi con le seguenti configurazioni di telecamere (con o senza operatore), a seconda dell'evoluzione tecnologica, cui vengono aggiunte i sistemi di ripresa cosiddetti *Goal Line Technology*.

Standard	Serie B	Primavera 2
<b>A (9 telecamere + 2 GLT)</b>	<b>X</b>	
<b>B (3 telecamere)</b>		<b>X</b>
<b>C (1 telecamera)</b>		<b>X</b>

La LNPB, in accordo con le società sportive, opera le variazioni, di implementazione della produzione attraverso l'integrazione ed il posizionamento di sistemi di ripresa aggiuntivi idonei ad arricchire e migliorare la qualità del prodotto, anche sulla base delle innovazioni tecnologiche che si rendano disponibili, tenendo conto della conformazione degli impianti sportivi.

Tale configurazione implementata è di volta in volta definita per gli eventi di Serie B che rivestano particolare rilevanza di carattere sportivo nell'ambito di ciascun turno di gioco o agli effetti della classifica (a titolo esemplificativo gli eventi decisivi per determinare la società sportiva vincitrice del Campionato di Serie B), per i playoff fino ad un massimo di 10 eventi.

- 47.** Le produzioni in UHD possono essere realizzate anche in nuovi formati tecnologici, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la tecnologia HDR (*high dynamic range*), dalla LNPB in parallelo, in sostituzione o in integrazione alla produzione principale e con addebito del relativo prezzo di accesso al segnale, in aggiunta al prezzo di accesso riferito al segnale HD, sulla base dei costi di produzione sostenuti, maggiorati in conseguenza dello sviluppo di tali tecnologie.
- 48.** La LNPB si riserva di prevedere a favore di determinati pacchetti esclusivi la possibilità per i rispettivi assegnatari di integrare il segnale multilaterale avvalendosi, nell'ambito degli sfruttamenti previsti nel pacchetto e nei limiti ivi definiti, dei servizi tecnici per la realizzazione di tali attività unilaterali di produzione a fini di personalizzazione, nelle sole fasi di pre gara e di post gara, messi a disposizione dal soggetto che produce l'evento sulla base dei prezzi, stabiliti secondo tariffe di mercato, che non possono essere superiori a quelli massimi precisati, per tali servizi di integrazione, nel tariffario di cui alla lettera B dell'Allegato 2 delle presenti Linee Guida, fatte salve le future innovazioni tecnologiche non ricomprese nell'attuale tariffario.
- 49.** Salvo espressa autorizzazione da parte della LNPB, non è consentito a chicchessia di installare apparecchiature all'interno dell'impianto sportivo e di effettuare in alcun modo riprese audiovisive, registrazioni audio o collegamenti di alcun genere.

## **PARTE X- DIRITTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE E ALLA LNPB E DIRITTI AUDIOVISIVI INVENDUTI**

- 50.** Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell'inizio della commercializzazione centralizzata dei diritti da parte della LNPB, tra gli altri, i seguenti diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, riferiti ai soli eventi delle competizioni da esse organizzati:
- i. trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale in chiaro, con inizio non prima che siano trascorse 48 (quarantotto) ore dal termine dell'evento, in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi del Campionato di Serie B; per il medesimo fine sono consentiti accordi di reciprocità con la

società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite;

- ii. radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una radio ufficiale del club.

I diritti sopra indicati possono essere assegnati dall'organizzatore dell'evento a sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma televisiva e radiofonica terrestre, con esplicita esclusione delle piattaforme satellitare, internet e mobile, e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva, sotto la espressa e tassativa condizione che tali emittenti non trasmettano gli eventi oltre i confini della suddetta regione in cui ha sede la società sportiva e non siano in alcun caso, durante le trasmissioni degli eventi, interconnesse o ritrasmesse da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere e tipo.

- 51.** Sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, anche in diretta, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi delle competizioni da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, esercitabili con le modalità di cui *infra*.

Le diffusioni di immagini degli eventi mediante canale tematico ufficiale nel territorio italiano sono autorizzate su piattaforma televisiva terrestre, satellitare, wireless per reti mobili e/o internet, purché tale diffusione sia effettuata nel rispetto degli embarghi e delle modalità previste nei pertinenti inviti a presentare offerte e licenze, a seconda che si tratti di diffusione effettuata in forma ad accesso condizionato e a pagamento o in chiaro, in quest'ultimo caso limitatamente all'ambito locale con estensione a massimo due regioni tra loro limitrofe:

- i. nel pre, nel post partita e nell'intervallo possono essere trasmesse anche in diretta immagini correlate, nel rispetto dei regolamenti sportivi e delle priorità fissate dalla LNPB con le modalità che saranno indicate all'avvio della commercializzazione dei diritti primari;
- ii. le immagini salienti possono essere trasmesse in diretta/near live (con limitate durate e in un numero limitato di volte) e/o in differita, con embarghi temporali e modalità che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari nel rispetto dei diritti esclusivi e del diritto di cronaca, fatte salve eventuali deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma

distributiva del canale tematico ufficiale;

- iii. le sintesi e le repliche possono essere trasmesse con embarghi temporali che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari nel rispetto dei diritti esclusivi e del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;
- iv. audio cronaca in diretta degli eventi;
- v. altri contenuti, incluse immagini salienti e correlate, anche sui canali digitali ufficiali delle singole società sportive, incluso sulle pagine e gli account social ufficiali, in diretta/near live (con limitate durate e in un numero limitato di volte) e/o in differita anche avvalendosi del contributo di influencer/ communities quali, a titolo esemplificativo, creator, streamer, caster, tiktokker, con modalità ed embarghi temporali che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari.

Le diffusioni di immagini degli eventi del canale tematico ufficiale in territori esteri sono autorizzate limitatamente alla piattaforma televisiva terrestre, satellitare e/o internet/cavo in forma ad accesso condizionato e a pagamento. In tali territori esteri, le immagini salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse con modalità tali da non pregiudicare la commercializzazione dei diritti delle dirette.

Quanto ai diritti riservati alla LNPB, in aggiunta a quanto indicato qui sopra per le società sportive e applicabile anche per la LNPB, questa si riserva il diritto di comunicare al pubblico, secondo modalità ed embarghi che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari:

- immagini salienti e correlate ed altri contenuti post prodotti relativi agli eventi di ciascuna competizione all'interno di una piattaforma cross device e cross piattaforma edita da LNPB che potrà essere distribuita anche a soggetti terzi;
- estratti sonori, anche in diretta, a commento degli eventi di ciascuna competizione con associazione di immagini salienti e/o correlate, con durate, embarghi e frequenza che saranno definiti all'avvio della commercializzazione dei diritti primari



La LNPB, d'intesa con le società sportive, si riserva di trasmettere immagini degli eventi, all'interno degli impianti sportivi durante la disputa degli stessi, su maxi schermi e/o su device per la fruizione da parte del pubblico di applicazioni interattive.

Resta inteso che le Società Sportive e la LNPB potranno esercitare i predetti diritti riservati nei territori internazionali con modalità differenti (ad esempio con finestre temporali diversificate) da quanto verrà definito per il territorio nazionale.

- 52.** L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti ad esito dell'espletamento del complesso delle procedure competitive di cui alle presenti Linee Guida comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 9/08, e quindi non essere commercializzati dalla LNPB in forma esclusiva.

L'Assemblea competente della LNPB, convocata in modo tale da garantire un periodo di tempo congruo per poter proficuamente commercializzare i diritti di spettanza delle società prima dell'inizio della competizione, assume le conseguenti decisioni relative alle modalità di esercizio, evento per evento, di tali diritti audiovisivi invenduti. Successivamente alla suddetta delibera assembleare, anche la singola società sportiva è posta in condizione, su base non esclusiva e con la più ampia autonomia, di offrire al mercato i diritti audiovisivi rimasti invenduti relativamente ai soli eventi ai quali partecipa la propria squadra e di cui ha la disponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 9/08, ovvero di esercitarli direttamente sul proprio canale tematico.

Le procedure di vendita che fossero avviate dalle società sportive devono comunque essere coordinate con l'attività della LNPB al fine di garantire certezza e trasparenza alle controparti, e quindi, a titolo esemplificativo, l'esercizio dei diritti offerti deve essere compatibile con quello dei diritti commercializzati dalla LNPB.

La singola società sportiva può rinunciare all'esercizio dei diritti rimasti invenduti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 9/08, a favore della LNPB affinché quest'ultima possa utilizzarli in via esclusiva a favore del proprio canale tematico o delle altre forme distributive ai sensi dei paragrafi 17 e 19, ovvero proseguire la commercializzazione centralizzata di tali diritti. In tale ipotesi, la LNPB può esercitare in esclusiva soltanto i diritti rimasti invenduti di quelle società sportive che abbiano manifestato la rinuncia di cui sopra.

I diritti audiovisivi invenduti devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle



stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui siano offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi invenduti, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la LNPB e le società sportive interessate pubblicano sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegnano i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne fanno richiesta.


Le Società Sportive che sfruttano i diritti rimasti invenduti sono tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà utilizzando il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non possono essere conglobati in un prodotto audiovisivo che si configuri come alternativo o concorrente rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le competizioni commercializzate dalla LNPB. Stessi obblighi gravano sugli aventi causa dalle società sportive. Ai suddetti fini, è fatto divieto agli organizzatori degli eventi, alle loro agenzie e agli operatori di comunicazione loro cessionari di utilizzare i loghi ufficiali delle competizioni e di accorpate in un unico prodotto audiovisivo i diritti commercializzati su base non esclusiva da più di due società sportive.

In ogni caso, il previsto coordinamento delle procedure di vendita individuale con l'attività negoziale della LNPB dovrà essere circoscritto ai soli elementi necessari a garantire certezza e trasparenza alle controparti, ferma restando la necessità per le società sportive di garantire condizioni di ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione dei diritti da esse effettuata.

Non si considerano invenduti: (i) i diritti audiovisivi relativi alle dirette che, per scelta della LNPB, non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 9/08; (ii) i diritti audiovisivi utilizzati mediante canale tematico o piattaforma di contenuti della LNPB ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 9/08 e della precedente sezione VII; (iii) i diritti audiovisivi oggetto di contratti di licenza con assegnatari che vengano risolti o terminati anticipatamente per qualsiasi ragione o causa e possano formare oggetto di nuove aggiudicazioni.

## ALLEGATO 1 PRODUZIONE E POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

### POSIZIONI TELECAMERE - STANDARD A - SERIE B



1. Telecamera principale
2. Telecamera stretta
3. Telecamera su piattina a bordo campo
4. Telecamera 16mt.
5. Telecamera 16mt.
6. Telecamera retro porta alta
7. Telecamere in controcampo (reverse)
8. Minicamera 1
9. Minicamera 2


Il piano di posizionamento delle telecamere è indicativo, soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi o ad opportunità di miglioramento della produzione degli eventi.

## PRIMAVERA 2: standard B (3 telecamere)



1. Telecamera principale
2. Telecamera stretta
3. Telecamera su piattina a bordo campo

## PRIMAVERA 2: standard C (1 telecamera)



Telecamera principale

## ALLEGATO 2

### STANDARD PRODUTTIVI E CRITERI EDITORIALI

#### A) STANDARD PRODUTTIVI

**A1.** La produzione televisiva viene realizzata in un unico standard A in formato HD SDR 1080p da fornire agli assegnatari che ne facciano richiesta, ferma la corresponsione da parte del licenziatario del prezzo di accesso al segnale previsto dal tariffario di cui alla lettera D dell'Allegato 2. Per quanto concerne le innovazioni tecnologiche (ivi compreso un eventuale passaggio al formato HD SDR 1080i) si procederà con apposita normativa nel Regolamento Produzioni Audiovisive e sue successive modifiche eventualmente adottate nel corso del triennio.

**A2.** La produzione deve includere tutte le riprese audiovisive dal vivo con suono internazionale relative all'intero evento, nessuna esclusa, con inizio almeno 20 (venti) minuti prima dell'orario d'inizio della partita.

Il termine viene fissato non oltre 10 (dieci) minuti dopo il termine della partita, e in ogni caso sempre dopo il termine dello scaricamento delle immagini salienti e correlate.

Il Running Order (Multilateral Running Order) della produzione viene definito da LNPB prima dell'inizio del campionato e può subire modifiche solo in occasione di eventi particolari, quali premiazioni e/o festeggiamenti per promozioni.

**A3.** Il produttore, intendendosi chiunque effettui riprese dell'evento ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9/08, si impegna, sempre ai sensi della suddetta norma, a mettere a disposizione della LNPB i segnali senza alcun corrispettivo o rimborso di costi tecnici, al fine di trasferirli agli aventi diritto e per gli altri utilizzi previsti dal D.Lgs. 9/08 con le seguenti modalità: (i) il segnale in diretta contenente tutte le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa, secondo gli standard prescritti per l'evento, presso il luogo dell'evento o presso l'IBC - International Broadcast Center di Lissone, con le modalità indicate dalla LNPB, (ii) il segnale, relativo alle fasi di pre gara e di post gara, generato dalle fonti di ripresa, in aggiunta a quelle previste nello standard, destinate ad assegnatari dei relativi diritti, in diretta e/o in differita, su separato canale e/o supporto concordato con la LNPB entro il termine delle attività della giornata di gara.

**A4.** Il segnale di Program di ciascun evento, inclusivo di marchi, loghi e grafiche

determinati a discrezione della LNPB, deve essere consegnato per la distribuzione agli aventi diritto presso la regia mobile presente al sito dell'evento o presso l'IBC - International Broadcast Center nelle modalità dettagliate nelle circolari e nei regolamenti attuativi.

- A5.** Il produttore, tramite il proprio personale messo a disposizione presso il luogo dell'evento, deve fornire adeguata assistenza e servizi tecnici agli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi e agli altri soggetti autorizzati dalla LNPB al fine di consentire l'esercizio dei diritti spettanti a questi ultimi, ivi inclusa, se prevista, l'installazione di postazioni di commento, di postazioni bordocampo, di studi televisivi, di impianti di cablaggio e/o qualsivoglia altro servizio tecnico richiesto, secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui alla lettera B dell'Allegato 2 delle presenti Linee Guida ed il coordinamento di spazi e parcheggi per veicoli ed attrezzature.
- A6.** Il produttore deve inoltre fornire equipaggiamento, apparecchiature e servizi per consentire l'effettuazione delle interviste, se previste, e ogni altra attività riservata agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui alla lettera B dell'Allegato 2 delle presenti Linee Guida.
- A7.** Presso il luogo dell'evento devono essere garantite dal produttore le adeguate forniture, quali quelle relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai servizi di sicurezza, ai servizi igienici per il personale operante, ai servizi di accesso alla rete Internet, alla energia elettrica mediante generatore di corrente ridondato a partire dal giorno prima dell'evento stesso e durante l'evento, per prevenire interruzioni di fornitura elettrica secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui alla lettera B dell'Allegato 2 delle presenti Linee Guida.
- A8.** Il produttore è tenuto a rispettare e uniformarsi ai regolamenti attuativi, al Regolamento delle Produzioni Audiovisive, alle linee editoriali alle altre comunicazioni della LNPB e alle indicazioni che gli incaricati della LNPB si riservano di fornire in relazione a modalità, tempi, ambientazioni e priorità per quanto concerne posizionamento delle telecamere, effettuazione di riprese e di interviste e simili e quant'altro attiene all'aspetto editoriale.
- A9.** Il produttore deve avvalersi del personale di regia e di coordinamento della produzione selezionato e assegnato alle produzioni dalla LNPB. Per quanto concerne le attività di propria competenza, il produttore deve impiegare personale altamente specializzato, a tutela del prodotto della LNPB, nella fornitura di servizi di produzione audiovisiva, incluso personale esperto nelle

produzioni di eventi sportivi.

- A10.** Il produttore deve impiegare a propri oneri e costi tutte le attrezzature, il personale tecnico e i servizi tecnici necessari per l'effettuazione della produzione audiovisiva dell'evento e per la fornitura di ogni inerente servizio, con la sola eccezione di costi o prestazioni che siano espressamente posti a carico di terzi.
- A11.** Il posizionamento e l'impiego negli impianti sportivi, in occasione dell'evento, di sistemi di ripresa aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla Lega Calcio Serie B, per iniziativa del produttore o di terzi, è subordinato alla previa autorizzazione in forma scritta della LNPB e senza determinare aumenti dei prezzi indicati nel tariffario riportato all'Allegato 2 delle presenti Linee Guida. Le eventuali integrazioni devono essere messe a disposizione della realizzazione del segnale multilaterale senza esclusione alcuna.
- A12.** Fermo quanto previsto ai paragrafi 47 e 48 delle Linee Guida e ferma ogni diversa previsione delle stesse e dei conseguenti inviti a presentare offerte, i prezzi a carico degli assegnatari di diritti audiovisivi per l'accesso al segnale delle produzioni non possono superare quelli previsti dal tariffario riportato alla lettera D dell'Allegato 2 delle presenti Linee Guida.

## **B) CRITERI EDITORIALI**

- B1.** Le linee editoriali, emanate con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il brand e le competizioni della LNPB e delle rispettive società sportive sia a livello nazionale che internazionale, stabiliscono i criteri editoriali di produzione (con particolare attenzione alla effettuazione delle riprese) e di trasmissione relativi alla realizzazione della produzione audiovisiva dell'evento e all'utilizzazione delle relative immagini, ispirate a salvaguardare i valori della società civile e dello sport, ad assicurare trasparenza, coerenza ed efficienza nell'attività di produzione audiovisiva degli eventi, mettendo a disposizione del mercato, a costi trasparenti e uniformi, mezzi di produzione e prodotti audiovisivi di sempre maggiore qualità, ad incoraggiare una programmazione equilibrata e in grado di mantenere elevati livelli di ascolto e di gradimento. Il principio guida delle linee editoriali è che a tutte le società sportive e a tutte le Gare venga data medesima rilevanza evitando ogni forma di disparità nel racconto editoriale.
- B2.** I soggetti che effettuano le produzioni audiovisive o collaborano alla loro

realizzazione e i soggetti che a qualsiasi titolo le utilizzano sono tenuti al pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento riguardanti la produzione e la trasmissione televisiva di eventi considerati di estremo interesse per la società, e devono astenersi da ogni forma di discriminazione. L'effettuazione delle riprese non può pregiudicare la sicurezza degli impianti e il regolare svolgimento delle competizioni.

- B3.** L'informazione fornita attraverso le immagini deve essere completa, imparziale e corretta, veicolando la promozione dello sport e garantendo l'uguaglianza tra le singole società sportive, in riferimento anche ai singoli calciatori, tesserati e ufficiali di gara, nonché deve avere fini di formazione favorendo lo stimolo, lo sviluppo e l'accrescimento del senso critico degli utenti. Le società sportive sono obbligate ad assicurare che i propri giocatori più rappresentativi, (intesi quali giocatori titolari che abbiano avuto le migliori prestazioni nell'evento), l'allenatore "in prima" e i dirigenti di primario livello delle Società Sportive, partecipino alle interviste da realizzarsi in favore degli assegnatari dei diritti audiovisivi che saranno previste nei relativi inviti ad offrire, e secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della LNPB.
- B4.** Le riprese in diretta hanno, editorialmente, sempre la priorità rispetto alla riproposizione di qualsivoglia azione di gioco; i *replay* devono essere proposti solo quando effettivamente funzionali al racconto del gioco in diretta, interrompendone, se il caso, la sequenza non appena riprenda l'azione di gioco e devono essere contestualizzati in funzione della cronaca degli avvenimenti, mostrando gli aspetti sia tecnici che tattici nonché emozionali di giocatori e pubblico, solo quando editorialmente appropriato. Le riprese in diretta e il montaggio delle immagini attraverso i *replay* devono seguire criteri di imparzialità, di professionalità e di buon gusto, tendere a dare evidenza alla correttezza dei comportamenti e al rispetto delle regole e a garantire la qualità e l'integrità del prodotto sportivo finale edito dalla LNPB, al fine di valorizzare l'immagine, il prestigio e l'identità di tutte le società sportive, delle competizioni e della LNPB. Tali valori trovano applicazione anche nel rispetto dell'MRO (*Multilateral Running Order*), a garanzia della coerenza tra le gare e dell'uniformità di visione fornendo indicazioni sui tempi e sui contenuti del prodotto.
- B5.** E' vietato riprendere o enfatizzare immagini di gioco o riprese dello stadio o degli spalti a contenuto negativo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini di natura discriminatoria di razza, genere, religione, politica, striscioni recanti scritte offensive, immagini di violenza, contrarie all'ordine pubblico, proteste dei calciatori, episodi controversi di gioco, quali quelli riferiti a falli o



comportamenti violenti o a infortuni cruenti, i quali dovranno essere riproposti attraverso inquadrature larghe o *replay* che ripresentino episodi significativi accaduti in precedenza.

- B6.** Le riprese non devono pregiudicare le inquadrature degli elementi commerciali predisposte dalle società sportive e dalla LNPB all'interno dello stadio e/o nelle aree destinate alle interviste. Deve inoltre essere rispettato l'obbligo di inserire nelle trasmissioni i marchi e i loghi, commerciali e non, in qualsiasi forma (sovraimpressioni, *wipe*, etc.), le sigle e le grafiche ufficiali richieste e/o inserite dalla LNPB, nelle modalità previste negli inviti a presentare offerte e/o nei contratti di licenza.
- B7.** Elemento editoriale essenziale ai fini della produzione audiovisiva dell'evento è la grafica, la quale ha la funzione di agevolare la comprensione del racconto della gara nel rispetto dei tempi dell'MRO.
- B8.** Il servizio VAR (*video assistant referee*), con accesso indipendente alle singole telecamere della gara a supporto dell'arbitro, come da protocollo IFAB, editorialmente è inserito nell'ambito della produzione audiovisiva dell'evento in diretta.
- B9.** Il sistema di *Goal Line*, tramite telecamere dedicate a supporto dell'arbitro, editorialmente è inserito nell'ambito della produzione audiovisiva dell'evento in diretta, al fine di certificare il "goal/no goal".

## **C) MISCELLANEE**

- C1.** Il produttore deve eseguire le proprie obbligazioni rispettando la lettera e lo spirito di: (i) tutte le applicabili disposizioni di legge nazionale, comunitaria ed internazionale, incluse quelle in materia di sicurezza sul lavoro; (ii) tutti gli applicabili regolamenti e le comunicazioni delle competenti organizzazioni sportive nazionali e internazionali; (iii) gli standard contrattuali e tutte le istruzioni fornite dalla LNPB.
- C2.** Il produttore deve partecipare a tutti gli incontri che la LNPB si riserva di organizzare per trattare materie di carattere televisivo.
- C3.** Il produttore deve effettuare la produzione audiovisiva anche nel luogo diverso



dall'abituale impianto sportivo in cui, per qualsiasi ragione, la società sportiva dovesse disputare l'evento la cui produzione audiovisiva gli è stata affidata.

- C4.** Se il produttore non adempie o non fosse in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni, la LNPB può sostituirlo, anche solo per la fornitura di parte dei servizi, con altro soggetto, a spese del produttore medesimo.
- Il produttore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità e ogni costo per danni subiti dal proprio personale o da proprie attrezzature o causato a terzi (inclusi gli incaricati e gli aventi causa della LNPB) dal proprio personale o dalle proprie attrezzature. A tale riguardo il produttore è tenuto a sottoscrivere e mantenere in vigore adeguata polizza assicurativa a copertura di qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività di produzione. Analoghi obblighi gravano sui fornitori e sui prestatori di servizi che, a qualsiasi titolo, collaborano alle varie fasi di effettuazione e distribuzione delle produzioni.

## ALLEGATO 2 TARIFFARIO

### A) COSTI DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

Evento prodotto in Standard A <sup>(**)</sup> - Serie B	€ 16.000
evento prodotto in standard C (Primavera 2)	€ 3.000
evento prodotto in standard D (Primavera 2)	€ 1.500

(\*) Lo Standard A, standard unico per la LNPB, potrà essere implementato in occasione di eventi particolari, quali premiazioni e/o festeggiamenti per promozioni.

I relativi costi, da quantificarsi in dipendenza dello sviluppo delle tecnologie che saranno selezionate dalla Lega Calcio Serie B in accordo con le società sportive per tale implementazione, saranno sostenuti dalla Lega Calcio Serie B, investendo i margini che derivano dai ricavi di accesso al segnale detratti i costi di produzione complessivi.

(\*\*) La produzione audiovisiva degli eventi in Standard A potrà essere realizzata in loco o tramite remote production in modalità ibrida o full (cioè con risorse tecnico/editoriali di personale allocato ed investimenti tecnico-infrastrutturali realizzati presso l'IBC - *International Broadcast Center di Lissone* oppure oppure avvalendosi di altri fornitori di servizi.). I costi relativi agli investimenti (tecnico-infrastrutturali) necessari alla realizzazione della remote production in modalità ibrida o full, saranno sostenuti dalla Lega Calcio Serie B investendo i margini che derivano dai ricavi di accesso al segnale detratti i costi di produzione complessivi.

Il suddetto tariffario potrà essere revisionato di stagione sportiva in stagione sportiva d'intesa con AGCOM in conformità al disposto dell'art 4 comma 7 Dlgs 9/08 e ciò per renderlo adeguato alle evoluzioni e dinamiche del relativo mercato.

Per eventuali produzioni in formati evolutivi rispetto all'HD SDR quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tecnologia HDR (*high dynamic range*) e il 4k, i costi



di produzione potranno subire, in dipendenza dello sviluppo di tali tecnologie, una maggiorazione.

Ognuno degli importi sopra indicati è al netto dell'IVA e costituisce la stima dei costi massimi per la produzione audiovisiva di ciascun singolo evento, secondo gli standard qualitativi di produzione in base ai quali l'evento è realizzato. Resta inteso che in ogni caso le eventuali ottimizzazioni dei summenzionati costi verranno investite in migliorie tecnologiche/infrastrutturali.

I suddetti costi coprono le attività di ripresa all'interno dello stadio e i costi di produzione tecnica (cioè mezzi di ripresa OB VAN, servizi di cablaggio e gruppi elettrogeni).

I suddetti costi non includono quelli per la componente di risorse tecnico/editoriali di personale allocata presso l'IBC - *International Broadcast Center* di Lissone e quelli delle attività di contribuzione e di distribuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi a: trasporto del segnale dagli stadi via fibra o con altre modalità, commento multilingua, redistribuzione dei segnali agli aventi diritto con qualsiasi modalità trasmissiva, gestione dei segnali ("booking"), teletitolazione e grafiche, postproduzione, antipiracy, VAR, GLT (in loco), produzione e distribuzione di ulteriori segnali che consentano le virtualizzazioni delle seguenti aree a titolo esemplificativo: spalti, terreno di gioco e relative aree intorno al perimetro e led pubblicitari. Non è compreso inoltre qualsiasi altro costo diverso da quelli riportati al precedente paragrafo.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Gli adeguamenti annuali e le eventuali revisioni al tariffario dovranno essere trasmessi all'AGCOM per quanto di competenza e pubblicati, dandone adeguata rilevanza, sul sito della Lega Calcio Serie A.

## B) PREZZI DEI SERVIZI TECNICI DI INTEGRAZIONE DEL SEGNALE

La seguente lista di servizi è puramente esemplificativa e potrà essere aggiornata di stagione sportiva in stagione sportiva in funzione delle eventuali innovazioni tecnologiche.

OB-Van Monocamera HDp + personale	€ 7.220
OB-Van Bicamera HDp + personale	€ 8.500
OB-Van Tricamera HDp + personale	€ 10.200
energia elettrica tv compound (fino a 10 kW)	€ 1.070
energia elettrica tv compound (da 10 kW a 30 kW)	€ 1.600
energia elettrica tv compound extra oltre 10 ore (costo orario)	€ 70
materiale elettrico aggiuntivo (n.1 proiettore da 1200, 1 da575, 1 da 1kW, linee da 20mt 125a-63a-32a-16a)	€ 480
telecamera HDp con ottica standard e operatore di ripresa telecamera HDp con ottica standard e operatore di ripresa	€ 1.050
telecamera HDp con ottica lunga	€ 1.070
telecamera con ottica grandangolare	€ 1.280
telecamera SSM con ottica lunga e sistema LSM, operatore di ripresa e operatore LSM	€ 3.200
telecamera high-speed con ottica lunga e sistema LSM, operatore di ripresa, operatore LSM e tecnico video	€ 7.700
jimmy jib con telecamera e operatore di ripresa	€ 2.150
sistema tower cam e operatore di ripresa	€ 6.000
steadycam camera HD a cavo e operatore di ripresa	€ 1500
steadycam RF camera HD e operatore di ripresa	€ 2.500
sistema radiocamera e operatore di ripresa	€ 1.600
mini camera HD	€ 710
postazione per due telecronisti, cablaggio, assistente audio e illuminatore 1 kW	€ 800
postazione area vip + cablaggio + luce 1 kW	€ 640
postazione bordocampista + cablaggio + luce 1 kW scarica	€ 600
postazione super flash (di fronte telecamera su piattaforma)	€ 500
postazione flash + cablaggio + luce 1 kW	€ 550
postazione zona mista + cablaggio + luce 1 kW	€ 640
postazione garage / Parcheggio con cablaggio e illuminatore 1 KW	€ 640
cablaggio per posizione telecamera aggiuntiva	€ 330
intercom a postazione	€540
operatore di ripresa	€ 500
tecnico RVM/LSM	€ 500
tecnico di controllo camere	€ 500

operatore mixer video	€ 550
tecnico audio	€ 500
specializzato di ripresa	€ 380
microfonista	€ 380
assistente alla Steadicam	€ 380
assistente al Jimmy Jib	€ 380
segnale camera isolata (oltre quattro segnali)	€ 200
clip editing	€ 1.280
EVS 6 ch	€ 1.280
Studio Bi-camera Pitch View con cablaggio e illuminatori 1 KW	€ 3.400
Studio Bi-camera bordo campo con cablaggio e illuminatori 1 KW incluso montaggio e smontaggio	€ 2.450
1 Recorder Digitale o XDCAM Disk	€ 430
Dischi a consuntivo	- €

Il suddetto tariffario potrà essere revisionato di stagione sportiva in stagione sportiva d'intesa con AGCOM in conformità al disposto dell'art 4 comma 7 Dlgs 9/08 e ciò per renderlo adeguato alle innovazioni tecnologiche ed evoluzioni del relativo mercato.

Ognuno degli importi sopra indicati è al netto dell'IVA e costituisce il costo massimo applicabile per ciascun servizio tecnico integrativo richiesto dagli aventi diritto.

Le voci di costo per ciascuna tipologia di telecamera sono applicabili per singolo utilizzo della stessa. Qualora le condizioni operative lo consentano e ciò non pregiudichi, a discrezione del coordinatore della produzione, la produzione del segnale multilaterale, è ammessa la duplicazione, eventualmente a costo inferiore rispetto ai massimi sopra riportati, dell'utilizzo di una o più delle medesime telecamere. Per duplicazione si intende l'utilizzazione delle telecamere, in tempi tra loro diversi, per due o più attività di ripresa.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Gli adeguamenti annuali e le eventuali revisioni al tariffario dovranno essere trasmessi all'AGCOM per quanto di competenza e pubblicati, dandone adeguata rilevanza, sul sito della LNPB.

## C) PREZZO DI ACCESSO ALLE IMMAGINI AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Il prezzo di accesso alle immagini ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca varia e si applica per ogni mezzo trasmissivo indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

<b>1)</b>	<b>Per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via frequenze terrestri e/o satellite, comprese eventuali ritrasmissioni su piattaforma internet:</b>	
	- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 1.375/min.
	- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 33.000
<b>2)</b>	<b>per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via IPTV, OTT-TV, Web-TV senza ritrasmissioni su altra piattaforma:</b>	
	- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 715/min.
	- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 16.500
<b>3)</b>	<b>per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive locali:</b>	
	- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 71/min.
	- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione disputati dalle sole squadre comprese nel bacino di utenza dell'emittente televisiva locale:	€ 1.760
<b>4)</b>	<b>per la comunicazione al pubblico via internet:</b>	
	- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 143/min.
	- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 3.300
<b>5)</b>	<b>per la comunicazione al pubblico via telefonia mobile:</b>	
	- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 133/min.
	- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 3.300

Ognuno degli importi sopra indicati è al netto dell'IVA e costituisce il costo di accesso dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini di eventi ai fini di ciascuna tipologia di esercizio della cronaca audiovisiva.

Le immagini sono messe a disposizione mediante accesso a piattaforma dedicata (portale *online*) o a un sistema telematico (ftp).



I suddetti costi non includono l'eventuale trasferimento del segnale via fibra, via streaming o in eventuale altra modalità richiesta dall'operatore.

Il licenziatario di pacchetto di diritti esclusivi o di pacchetto di diritti non esclusivi può utilizzare le immagini che siano a quel titolo a sua disposizione anche per l'esercizio della cronaca senza applicazione dei suddetti importi, purché sulla sola piattaforma di riferimento del pacchetto di cui è assegnatario e nel rispetto di ogni altro limite normativo e contrattuale.

La LNPB, data la natura del servizio in questione, si riserva, solo ove ritenuto giustificato alla luce delle condizioni di mercato, la facoltà di rivalutare annualmente ogni importo con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Resta inteso che, ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Gli adeguamenti annuali e le eventuali revisioni al tariffario dovranno essere trasmessi all'AGCOM per quanto di competenza e pubblicati, dandone adeguata rilevanza, sul sito della Lega Calcio Serie A.

Il versamento degli importi dovuti in forza del presente Allegato 2 non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'avente diritto qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora l'avente diritto per qualsiasi motivo (i) non provveda in modo perdurante al rimborso dei costi per l'accesso al segnale ai fini della cronaca, e/o (ii) non rispetti quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva come da Delibera n. 405/09/CONS coordinato con le modifiche apportate dalle Delibere n. 579/09/CONS e n. 599/13/CONS, la Lega Serie A può legittimamente sospendere il servizio di accesso al segnale. Verificandosi l'ipotesi suddetta non trova applicazione il disposto di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 9/08 nella parte in cui prevede che *"qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento"*.

## D) PREZZO DI ACCESSO AL SEGNALE DI CIASCUN EVENTO

I prezzi di accesso al segnale audiovisivo degli eventi variano e si applicano per ogni mezzo trasmissivo e tipologia, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Pertanto ogni singolo licenziatario è tenuto a corrispondere il prezzo di accesso al segnale per ogni singola trasmissione e ritrasmissione. I prezzi di accesso sono determinati in funzione, prevalentemente, dei costi di produzione.

I prezzi sono determinati all'inizio della procedura competitiva, così che ciascun licenziatario possa essere a conoscenza e valutare, all'atto dell'offerta, il prezzo di accesso al segnale che deve corrispondere per ogni piattaforma e ogni tipologia di utilizzo oggetto del pacchetto che abbia ad aggiudicarsi. Il soggetto che diventi assegnatario di un pacchetto che prevede più piattaforme o più tipologie di utilizzo è tenuto, pertanto, a corrispondere un prezzo di accesso al segnale che è la somma dei prezzi previsti per ciascuna delle piattaforme e per ciascuna delle tipologie di utilizzo oggetto del pacchetto assegnato.

Con questo sistema i licenziatari contribuiscono, *pro quota*, al pagamento dei costi tecnici relativi al segnale audiovisivo multidestino che la LNPB mette a disposizione degli stessi. Aggiungasi che il prezzo è proporzionato al valore e alla consistenza dei diritti oggetto del pacchetto e risulta in tal modo coerente con il valore del pacchetto medesimo.

Il suddetto tariffario potrà essere revisionato di stagione sportiva in stagione sportiva d'intesa con AGCOM in conformità al disposto dell'art 4 comma 7 Dlgs 9/08 e ciò per renderlo adeguato alle evoluzioni e dinamiche del relativo mercato.

Eventuali revisioni al tariffario dovranno essere trasmesse all'AGCOM per quanto di competenza e pubblicate, dandone adeguata rilevanza, sul sito della LNPB.

La LNPB si riserva, in alternativa all'applicazione del tariffario analitico, di applicare il tariffario modulato sulla percentuale del corrispettivo della licenza da specificarsi all'avvio della commercializzazione dei diritti primari, previa trasmissione all'AGCOM e relativa verifica di congruità da parte di quest'ultima.

## 1) Evento in Diretta

a)	per prodotto: primo mezzo trasmissivo utilizzato <sup>(1)</sup>	Unico standard (A)	€ 20.900
b)	per piattaforme: primo mezzo trasmissivo utilizzato (2)	Unico standard (A)	€ 20.900
c)	ritrasmissione piattaforma TV satellitare (3)	Unico standard (A)	€ 154
d)	ritrasmissione piattaforma TV terrestre (3)	Unico standard (A)	€ 154
e)	ritrasmissione piattaforma OTT-TV, IPTV, Web TV (3)(3)	Unico standard (A)	€ 154
f.1)	estero, opzione per evento (4)	Unico standard (A)	€ 275
f.2)	estero, opzione forfait (4)	Unico standard (A)	€ 19.800

- (1) Il prezzo di accesso "per prodotto" è applicato a ciascun assegnatario che di fatto risulti essere l'unico operatore a trasmettere l'evento in diretta nel territorio nazionale.
- (2) Il prezzo indicato è da suddividersi per il numero di licenziatari che trasmettono in diretta il medesimo evento su qualunque piattaforma utilizzata come primo mezzo trasmissivo.
- (3) Il prezzo indicato per ogni singola piattaforma è applicabile a ciascun licenziatario che abbia acquisito il diritto di ritrasmettere l'evento su tale singola piattaforma in aggiunta al primo mezzo trasmissivo utilizzato.
- (4) Il prezzo indicato è applicabile ad ogni singolo licenziatario per un territorio o per il primo tra più territori della stessa macro-area geografica. Per ogni eventuale ulteriore territorio della stessa macro-area geografica assegnato allo stesso licenziatario, il prezzo sarà diminuito dell'80%. Il prezzo indicato non include la copertura dei costi di distribuzione dei segnali al licenziatario.

## 2) Evento in Differita, Replica o Sintesi

a)	piattaforma televisione satellitare (1)	Unico standard (A)	€ 473
b)	piattaforma televisione terrestre (1)	Unico standard (A)	€ 473
c)	piattaforma OTT-TV, IPTV, Web-TV (1)	Unico standard (A)	€ 473
d)	TV locali (1)	Unico standard (A)	€ 319
e)	canali tematici ufficiali (1)	Unico standard (A)	€ 385

(1) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento.

### 3) Evento per Immagini Salienti

a)	Qualunque piattaforma nazionale - licenziatari esclusivi (1)	Unico standard (A)	€ 649
b)	Qualunque piattaforma nazionale - licenziatari non esclusivi (1)	Unico standard (A)	€ 132
c)	TV locali su qualsiasi piattaforma (1)	Unico standard (A)	€ 31
d)	consorzi di TV locali con copertura del territorio nazionale superiore al 50% (2)	Unico standard (A)	€ 110
e)	canali tematici ufficiali (1)	Unico standard (A)	€ 132

- (1) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento
- (2) In caso di diffusioni interconnesse tra più emittenti locali o consorzi di emittenti locali con copertura del territorio nazionale inferiore al 50%, il prezzo di accesso è dovuto da ciascuna singola emittente locale che trasmette il programma in regime di interconnessione.

### 4) Accesso al segnale per specifiche tipologie di utilizzo delle immagini

In aggiunta ai prezzi dovuti ai sensi della presente Sezione D) ai precedenti nn. 1, 2 e 3, la LNPB si riserva di applicare i seguenti prezzi di accesso al segnale in relazione ai seguenti specifici utilizzi o sfruttamenti delle immagini degli eventi, secondo quanto specificato nella descrizione di ciascun pacchetto che contempli tali utilizzi o sfruttamenti.

a)	accesso alle immagini di tutto l'evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per circuiti chiusi di utenti commerciali. (1)	Unico standard (A)	€ 704
b)	accesso alle immagini salienti dell'evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per circuiti chiusi di utenti commerciali. (1)	Unico standard (A)	€ 77
c)	accesso alle immagini di tutto l'evento o alle immagini salienti in abbinamento ad attività di scommesse (betting on line) sul territorio nazionale (2)	Forfait per l'intera stagione	€ 88.000
d)	accesso alle immagini di tutto l'evento o alle immagini salienti in abbinamento ad attività di scommesse (betting on line) all'estero (2)	Forfait per l'intera stagione	€ 88.000



- (1) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento.
- (2) Il prezzo indicato è un contributo forfettario ai costi di produzione e trasmissione applicabile alla distribuzione del segnale sul territorio nazionale per finalità di abbinamento ad attività di scommesse (betting on line).

Ognuno degli importi indicati nella Sezione D) del presente Tariffario è al netto dell'IVA e costituisce il prezzo dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini ai fini di ciascuna tipologia di esercizio dei diritti ad essi assegnati. Qualora il pacchetto assegnato includa diritti esercitabili su più piattaforme trasmissive e preveda diverse tipologie di esercizio, il prezzo è dovuto per ciascuna piattaforma e tipologia di esercizio.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Per qualunque nuovo utilizzo non contemplato nel tariffario di cui al presente Allegato 2, il prezzo verrà stabilito sulla base dei medesimi criteri utilizzati per questo tariffario, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il versamento degli importi dovuti in forza del presente Allegato 2 non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'avente diritto qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora l'avente diritto per qualsiasi motivo non provveda in modo perdurante al pagamento dei prezzi di accesso al segnale per l'esercizio dei diritti audiovisivi nei termini previsti, la LNPB può legittimamente sospendere il servizio di accesso al segnale. Verificandosi l'ipotesi suddetta non trova applicazione il disposto di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 9/08 nella parte in cui prevede che *"qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento"*.



© TUTTI I DIRITTI RISERVATI  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B